



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 06/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 648

Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo NICASTRO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e grandi impianti e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. - parte seconda all'articolo 5, comma 1 definisce:

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III -bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- Autorità Competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di Via, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;
- Gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso
- Modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Il Decreto Legislativo 152/06 prevede, in particolare, che in caso di modifica sostanziale il Gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali risulta sufficiente la comunicazione dello stesso Gestore, a seguito della quale l'Autorità Competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

Inoltre, in base a quanto disciplinato dall'articolo 10 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. "Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti", il provvedimento di valutazione di impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale e qualora si tratti di progetti rientranti nella previsione di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'art. 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

Lo stesso articolo 10, comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che "Le Regioni e le Province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA. E' in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni regionali e delle Province autonome possono prevedere che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo."

Ritenuta:

la necessità di procedere al coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell'ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, al fine di adottare un uniforme iter procedurale sul territorio regionale, anche alla luce dell'attuale riparto delle competenze in materia di AIA e di VIA tra Regione e Province, attraverso un quadro di regole omogenee volto a consentire all'Autorità Competente AIA di fornire risposte certe nei tempi previsti dalla normativa, attuando il principio di semplificazione volto a snellire e rendere più celere il procedimento amministrativo.

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi con i rappresentanti delle province in data 13 dicembre 2010 e 15 febbraio 2011

Richiamati

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 17/07 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la Legge Regionale 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia"
- la D.G.R.P. 1388/06 "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse."

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e dalla stessa non deriva onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 44 -comma 4 lettere a) e b) della L.R. 7/2004.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ecologia;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola